

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

LXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 APRILE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE

	PAG.	PAG.
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	637	
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
BOLOGNA ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1953, n. 957, concernente la sistemazione del personale degli Enti locali non più facenti parte del Territorio dello Stato. (1700)	638	
PRESIDENTE	638, 639, 641, 642, 643	
RUSSO SPENA	642	
SANNICOLÒ	642, 643	
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	641, 642	
SCIOLIS, <i>Relatore</i>	638, 642, 643	
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
CURTI AURELIO ed altri: Modifica dell'articolo 24 della legge 20 marzo 1941, n. 366, concernente raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. (2612);		
BOLOGNA e VERONESI: Disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (2056).	643	
PRESIDENTE	643, 644	
PUCCI ERNESTO, <i>Relatore</i>	644	
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	644	
VILLA GIOVANNI	644	
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea):		
Ricostruzione del comune di Vigatto, in provincia di Parma (2565);		
AIMI e BUZZI: Ricostruzione del comune di Vigatto, in provincia di Parma (1647)	644	
PRESIDENTE	644, 647, 652, 653, 654, 655	
AIMI	647	
BUZZI	652	
GORRERI DANTE	648, 652, 654	
GREPPI	652, 654	
RUSSO SPENA, <i>Relatore</i>	644, 649	
SANNICOLÒ	644, 647, 651, 655	
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	649, 650, 651, 654	
SCHIAVETTI	654	
VESTRI	649, 653	
VILLA GIOVANNI	650, 651, 654	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	655	
<hr/>		
La seduta comincia alle 9,30.		
VERONESI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
(È approvato).		
Comunicazioni del Presidente.		
PRESIDENTE. Comunico che i deputati Buzzi, Aimi, Bigi e Gorreri Dante sostituiscono rispettivamente i deputati Berloffo, Cervone, Guidi e Pirastu. Comunico, inoltre, che il deputato Malfatti è in congedo.		

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bologna ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1953, n. 957, concernente la sistemazione del personale degli Enti locali non più facenti parte del territorio dello Stato (1700).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bologna, Barbi, Sciolis, Bartole, Toros, Salizzoni, Rampa e Gagliardi: « Modifiche ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1953, n. 957, concernente la sistemazione del personale degli Enti locali non più facenti parte del territorio dello Stato » (1700).

L'onorevole Sciolis ha facoltà di svolgere la relazione.

SCIOLIS, *Relatore*. Onorevoli colleghi. la proposta di legge in esame si inquadra nel più vasto piano legislativo che tende ad una sistemazione, possibilmente definitiva, del problema dei profughi.

Già nella relazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio in corso, venne esaminato questo problema con specifico riguardo alle sue varie fasi: dapprima si sono avute fasi di assistenza specifica, necessarie, anche se frammentarie; a queste sono seguite fasi di sistemazione più coordinate. Ora, si dovrebbe essere giunti alla fase conclusiva con la revisione delle disposizioni che, disciplinando la materia relativa ai profughi, abbiano dimostrato difficoltà applicative.

Oggi noi siamo chiamati a considerare alcune situazioni che interessano i profughi già dipendenti degli enti locali dei territori ceduti e riassunti in servizio presso enti simili delle nostre province e comuni in forza di alcune leggi che, nella loro pratica applicazione, hanno dimostrato la necessità di alcuni adattamenti o correttivi.

Questo specifico settore è regolato attualmente dal decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, che tratta del collocamento temporaneo dei dipendenti degli enti locali provenienti dai territori ceduti, presso enti simili e dalla legge fondamentale 27 dicembre 1953, n. 957: « Sistemazione del personale degli Enti locali non più facenti parte del territorio dello Stato ».

Le carenze riscontrate nei provvedimenti legislativi oggi esistenti sono le seguenti: innanzitutto la sistemazione del personale profugo, a causa di difficoltà incontrate, spesso, è avvenuta senza tener conto del grado e della

anzianità di servizio già raggiunti dai singoli interessati; in secondo luogo si è avuto un notevolissimo ritardo nella emanazione delle istruzioni ministeriali indispensabili per la applicazione della legge n. 957 impedendo a numerosi appartenenti al personale profugo degli enti locali di fruire dell'articolo 12 della citata legge n. 957 che dava la possibilità di chiedere la revisione delle singole qualifiche già attribuite con decreto ministeriale e, infine, la decorrenza dei benefici economici era stata concessa dalla data dei relativi decreti ministeriali, necessari per la fissazione delle singole posizioni giuridiche ed economiche di questo personale, anziché dalla data dell'effettivo reimpiego come disposto per i dipendenti degli enti pubblici. Infatti, per legge, a questi ultimi era stata concessa la possibilità di vedersi riconosciuta la decorrenza del proprio servizio dalla data di assunzione nel nuovo ente, per cui sembrava evidente ed ovvio, che questo beneficio dovesse essere esteso anche al personale profugo riassunto in servizio presso i vari enti locali.

Gli onorevoli colleghi hanno ricevuto lo stampato del nuovo testo sostitutivo della proposta di legge originaria. Ho elaborato queste nuove norme in quanto le ritengo più consoni alle esigenze effettive della categoria interessata ed ho seguito nella loro elaborazione i seguenti criteri: anzitutto offrire al personale profugo riassunto in servizio una possibilità di carriera senza ledere i diritti del personale già esistente presso i singoli enti e questo rappresenta la questione fondamentale, cioè l'inserimento del personale profugo negli enti locali deve avvenire con la maggiore armonia possibile in relazione a quelle che sono le esigenze organizzative dei grandi e dei piccoli comuni ove questi profughi prestano servizio. Infatti, sarebbe stato ingiusto che, una volta assegnati a questi enti, venisse loro preclusa qualsiasi possibilità di carriera. Nel primo articolo da me proposto, nel nuovo testo, vi è anche un altro criterio: considerare, agli effetti degli scrutini e dei concorsi interni, la data del conseguimento dell'ultimo grado ricoperto presso l'ente di provenienza.

Un altro criterio particolare si è dovuto proporre per quegli ex dipendenti delle aziende municipalizzate (Zara, Pola, Fiume) che, essendo stati assegnati a enti locali per impossibilità materiale — del momento — di destinarli ad aziende simili di altri comuni, si sono trovati nella situazione di vedersi annullato tutto il servizio precedentemente prestato, in quanto, ai fini previdenziali, i due servizi, prima presso le municipalizzate

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1961

ed ora presso i comuni, non potevano essere cumulati. Con l'articolo proposto, soprattutto agli effetti previdenziali, si equiparano i servizi che, oggi, vengono prestati presso gli enti locali a quelli già prestati presso le aziende municipalizzate e si prevede, perché questi benefici possano essere effettivamente goduti, la riapertura dei termini previsti dall'articolo 12 della legge n. 957.

Ai fini di una completa illustrazione aggiungo che la proposta di legge in esame è stata da me modificata in accordo con i colleghi che la hanno presentata seguendo i seguenti criteri: gli articoli della proposta originaria, dal primo al quinto, sono stati unificati nell'articolo 1 del testo sostitutivo che ho fatto distribuire. Da questi articoli sono state sfrondate quelle che erano alcune ripetizioni fatte, più che altro, per una esigenza di applicazione di leggi già esistenti.

L'articolo 6 della proposta di legge originaria è sostituito dal nuovo articolo 3; l'articolo 7 dall'articolo 2; gli articoli 8, 9 e 10 della proposta originaria si possono considerare superflui e, perciò, non li ho riportati nel nuovo testo.

Per concludere debbo dire che la proposta di legge originaria aveva già ottenuto il parere favorevole della Commissione bilancio e, dato che il nuovo testo non modifica in alcun modo quelli che sono gli impegni di carattere finanziario e se mai, anzi, li alleggerisce, ritengo non sia necessario chiedere un nuovo parere. Pertanto, propongo che la Commissione voglia discutere sul nuovo testo da me proposto ed approvarlo.

PRESIDENTE. Prima di dichiarare aperta la discussione generale do lettura del testo del disegno di legge in esame:

ART. 1.

Al personale di ruolo, sistemato in pianta stabile, in soprannumero ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 957, è riconosciuto, a tutti gli effetti, lo stato giuridico e il trattamento economico di attività e di previdenza del personale di pari grado, categoria ed anzianità nel ruolo organico degli Enti presso i quali è sistemato.

L'anzianità di servizio è calcolata dalla data del conseguimento dell'ultimo grado ricoperto presso l'Ente di provenienza.

Il personale in soprannumero dovrà essere utilizzato per mansioni proprie del grado attribuitogli o, qualora trattasi di posto unico, del grado immediatamente inferiore, ove ciò si renda possibile per vacanza del posto o assenza del titolare.

ART. 2.

Il personale di cui all'articolo precedente sarà sistemato in organico non appena si rendano disponibili, presso l'Ente cui è stato assegnato, posti di ruolo con funzioni analoghe a quelle svolte presso gli Enti di provenienza.

Qualora, presso gli Enti di assegnazione risultino vacanti posti da conferire mediante promozione e non vi sia personale promovibile tra quello in organico, tali posti saranno conferiti al personale assegnato in soprannumero, anche se di grado immediatamente inferiore a quello del posto vacante, purché giudicato idoneo a ricoprire il posto stesso.

Ai concorsi interni presso gli Enti di assegnazione il personale collocato in soprannumero sarà ammesso con gli stessi diritti del personale in organico di uguale grado.

Le norme di cui sopra sono applicabili anche al personale sanitario laureato e diplomato.

ART. 3.

All'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, sono aggiunti i seguenti commi:

« Qualora gli Enti locali non abbiano alle loro dipendenze invalidi di guerra nelle percentuali perviste dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, il conferimento dei posti agli invalidi medesimi dovrà essere effettuato con precedenza rispetto alle assegnazioni perviste dal presente articolo.

Ove il numero dei posti da conferire sia dispari, o comunque la percentuale riservata al personale profugo degli enti locali delle zone di confine, per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente, non possa essere raggiunta, la percentuale medesima sarà ricoperta e completata in occasione dei successivi conferimenti di posti.

Nel caso di posto unico in organico, il posto stesso è riservato al personale profugo limitatamente al primo concorso che sarà bandito dopo la pubblicazione della presente legge.

Allorché nessun dipendente profugo abbia chiesto di partecipare ai conferimenti dei singoli posti, ovvero, trattandosi di pubblico concorso, non ne sia risultato idoneo, i posti riservati ai dipendenti profughi stessi saranno ricoperti con altri aspiranti che abbiano titolo al conferimento ».

ART. 4.

Al personale di ruolo collocato in soprannumero, giudicato idoneo o senza demerito sarà assicurato uno sviluppo di carriera pa-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1961

rallelo a quello di cui gode il personale in organico nel medesimo Ente, avente grado ed anzianità uguali. Esso conseguirà le medesime promozioni, pur rimanendo in soprannumero, salvo i casi previsti dall'articolo 2.

L'anzianità sarà regolata in base al precedente articolo 1.

ART. 5.

Il personale non di ruolo al quale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, è attribuito lo stato giuridico ed economico previsto per i dipendenti non di ruolo di pari categoria in servizio presso gli enti medesimi, ha diritto di partecipare ai concorsi interni ai quali siano ammessi i dipendenti non di ruolo degli enti medesimi.

ART. 6.

Qualora gli Enti locali, che abbiano alle proprie dipendenze personale di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 957, gestiscano aziende municipalizzate, dovranno, a domanda degli interessati, provvedere al loro trasferimento, anche in soprannumero, presso una delle Aziende medesime, col grado ricoperto presso le Aziende di provenienza.

Al personale delle Aziende municipalizzate ricollocato in altre Aziende similari ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 137, sarà attribuito lo stesso trattamento economico e normativo fruito dai dipendenti di eguale categoria e grado già in servizio al momento del ricollocamento, e ciò a prescindere dalle particolari norme regolanti tale trattamento nelle singole Aziende.

ART. 7.

I decreti ministeriali di revisione delle posizioni già attribuite al personale profugo che ne abbia fatto domanda ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, hanno effetto giuridico ed economico dalla data di collocamento in servizio presso l'Ente di assegnazione.

Tutti i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, sono prorogati per uguali periodi di tempo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

Nei casi in cui gli Enti locali non dovessero adottare i provvedimenti obbligatori di loro competenza per l'applicazione del de-

creto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 137, della legge 27 dicembre 1953, n. 957, e della presente legge, vi provvederà il prefetto a norma dell'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, sostituito dalla legge 8 marzo 1949, n. 277.

ART. 9.

I provvedimenti previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 137, e dalla legge 27 dicembre 1953, n. 957, nonché quelli previsti dalla presente legge, nei riguardi del personale profugo già in servizio presso Enti locali del Territorio di Trieste, sono di competenza del Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste.

ART. 10.

Presso il Ministero dell'interno è costituita una Commissione consultiva composta:

- a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
- b) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
- c) da un rappresentante degli Istituti di previdenza;
- d) da due rappresentanti dell'Unione nazionale profughi dipendenti enti locali.

Detta Commissione potrà essere sentita dal Ministro dell'interno sulle questioni riguardanti l'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 137, della legge 27 dicembre 1953, n. 957 e della presente legge.

ART. 11.

Il contributo dello Stato previsto dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, sarà corrisposto per un triennio, solo agli Enti locali che non siano in grado di raggiungere il pareggio del loro bilancio.

ART. 12.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con i fondi già stanziati per la sistemazione dei profughi delle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato.

Il Relatore Sciolis ha presentato il seguente testo sostitutivo.

ART. 1.

I dipendenti degli Enti locali delle zone di confine cedute, sistemati presso Enti similari del territorio dello Stato ai sensi della

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1961

legge 27 dicembre 1953, n. 957, e tuttora in soprannumero saranno ammessi agli scrutini o ai concorsi interni per le promozioni al grado o alla qualifica superiori a quelli da essi rivestiti, purché in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento organico dell'Ente di assegnazione e, qualora risultino idonei, saranno promossi in soprannumero in proporzione di un dipendente profugo per ogni tre posti da conferire in ciascun grado o qualifica.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità, nel grado o nella qualifica, necessaria per l'ammissione agli scrutini o ai concorsi interni previsti nel primo comma, sarà valutato il servizio dalla data del conseguimento dell'ultimo grado ricoperto presso l'Ente di provenienza.

Qualora il numero dei posti da coprire di volta in volta in ciascun grado o qualifica sia superiore a tre o a un multiplo di tre, la promozione prevista nel primo comma sarà raggiunta o completata in occasione delle successive promozioni.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per le promozioni ai posti unici di ruolo.

ART. 2.

Gli effetti economici e giuridici dei provvedimenti di revisione della posizione attribuita al personale profugo delle zone di confine in applicazione del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, adottati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, decorrono dalla data di collocamento in servizio presso l'Ente di assegnazione.

I termini previsti dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, sono prorogati per uguali periodi di tempo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, è sostituito dal seguente:

« I personale in pianta stabile delle aziende municipalizzate, temporaneamente collocato presso Enti locali diversi dalle aziende stesse, si intende equiparato, a tutti gli effetti e con decorrenza dalla data di assunzione presso l'Ente di destinazione, al personale di ruolo di cui all'articolo 2 ».

ART. 4.

Il contributo dello Stato previsto dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, sarà corrisposto per un triennio, solo agli Enti locali che non siano in grado di raggiungere il pareggio del loro bilancio.

ART. 5.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con i fondi già stanziati per la sistemazione dei profughi delle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato.

Se non vi sono osservazioni può restare stabilito che la discussione avrà luogo su questo testo.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro aperta la discussione generale sul nuovo testo proposto dal Relatore Sciolis.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per gli affari interni*. Il Governo è d'accordo con le conclusioni dell'onorevole Relatore che ringrazia non solo per la relazione ma per il lavoro attento ed accurato da lui svolto che ha consentito, ai vari Ministeri, di poter giungere ad un testo concordato ed al parere favorevole del Ministero del tesoro, come si sa, che non è facile ottenere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

I dipendenti degli Enti locali delle zone di confine cedute, sistemati presso Enti similari del territorio dello Stato ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 957, e tuttora in soprannumero sono ammessi agli scrutini o ai concorsi interni per le promozioni al grado o alla qualifica superiori a quelli da essi rivestiti, purché in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento organico dell'Ente di assegnazione e, qualora risultino idonei, sono promossi in soprannumero in proporzione di un dipendente profugo per ogni tre posti da conferire in ciascun grado o qualifica.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità, nel grado o nella qualifica, necessaria per l'ammissione agli scrutini o ai concorsi interni previsti nel primo comma, viene valu-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1961

tato il servizio dalla data del conseguimento dell'ultimo grado ricoperto presso l'Ente di provenienza.

Qualora il numero dei posti da coprire di volta in volta in ciascun grado o qualifica sia superiore a tre o a un multiplo di tre, la proporzione prevista nel primo comma sarà raggiunta o completata in occasione delle successive promozioni.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per le promozioni ai posti unici di ruolo.

(È approvato).

ART. 2.

Gli effetti economici e giuridici dei provvedimenti di revisione della posizione attribuita al personale profugo dalle zone di confine in applicazione del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, adottati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, decorrono dalla data di collocamento in servizio presso l'Ente di assegnazione.

I termini previsti dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, sono prorogati per uguali periodi di tempo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 3.

Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, è sostituito dal seguente:

« Il personale in pianta stabile delle aziende municipalizzate, temporaneamente collocato presso Enti locali diversi dalle aziende stesse, si intende equiparato, a tutti gli effetti e con decorrenza dalla data di assunzione presso l'Ente di destinazione, al personale di ruolo di cui all'articolo 2 ».

(È approvato).

ART. 4.

Il contributo dello Stato previsto dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, sarà corrisposto per un triennio, solo agli Enti locali che non siano in grado di raggiungere il pareggio del loro bilancio.

SANNICOLÒ. Desidererei conoscere il testo dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 1953, n. 957.

SCIOLIS, *Relatore*. L'articolo 14 della citata legge così recita:

« Agli Enti locali presso i quali, in applicazione della presente legge, sia stato sistemato in soprannumero personale di ruolo già appartenente agli Enti locali delle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato potrà essere concesso, per un periodo non superiore ad un quinquennio, un contributo a carico dello Stato in misura non eccedente la metà delle spese per gli assegni fissi e continuativi corrisposti al personale medesimo »

La concessione del contributo suddetto sarà effettuata dal Ministro dell'interno, tenute presenti le condizioni finanziarie degli Enti locali interessati e la situazione del relativo personale, sentite la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione centrale per la finanza locale »

SANNICOLÒ. Il testo attuale è peggiorativo...

SCIOLIS, *Relatore*. Il testo dell'attuale articolo 4 era già contenuto nel disegno di legge e mi è sembrato sufficiente ed adeguato alle attuali necessità. L'articolo 14 parlava di contributo da assegnarsi in una determinata misura per un quinquennio; il quinquennio è ormai scaduto e se diamo nuovamente questo contributo per un triennio, sia pure solo agli enti locali che non raggiungano il pareggio del loro bilancio, dettiamo una norma migliorativa e non peggiorativa. Il triennio naturalmente, decorre dalla data di applicazione di questa legge.

SANNICOLÒ. Mi sembra opportuno che la decorrenza sia indicata nel testo di questo provvedimento, dato che il contributo previsto dalla legge del 1953 è ormai cessato.

PRESIDENTE. Si può aggiungere, dopo le parole « un triennio » la seguente dizione: « dalla entrata in vigore della presente legge ».

RUSSO SPENA. Non riterrei necessario alcun emendamento in quanto la dizione dell'articolo 4 sembra essere sufficientemente chiara.

SANNICOLÒ. Proporrei il seguente emendamento aggiuntivo: dopo le parole: « per un triennio », aggiungere le altre: « per un ulteriore triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per gli affari interni*. La dizione dell'articolo, così come essa è, appare estremamente chiara. Il Governo non si oppone alla aggiunta proposta ma la ritiene non necessaria perché il riferimento riguarda un elemento per così

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1961

dire quantitativo già esistene nella legge precedente. È un riferimento soltanto ai fini tecnici in quanto non può avere lo scopo di rinverdire una norma già esaurita e che, quindi, non può essere prorogata. Con la formula di cui all'articolo 4 si intende dire soltanto che ciò che era stato stabilito in quei termini è oggi ripreso dalla legge. Se si trattasse di una ulteriore estensione nel tempo di quella norma bisognerebbe che la norma stessa fosse ancora vivente. Comunque, il Governo non ha nulla in contrario a completare la norma con una aggiunta che chiarisce.

SANNICOLÒ. La vecchia norma prevedeva un contributo pari a metà della spesa.

SCIOLIS, *Relatore*. La dizione era: « un contributo a carico dello Stato in misura non eccedente la metà della spesa per gli assegni fissi e continuativi corrisposti al personale medesimo ». Questa norma non è modificata.

SANNICOLÒ. Desidererei conoscere l'entità del gravame.

SCIOLIS, *Relatore*. So soltanto che queste nuove norme interessano circa 3.000 persone, che hanno una certa gravitazione nei comuni del Veneto, mentre in altre zone sono, numericamente, di non molto rilievo. La destinazione dei profughi presso gli enti locali è molto capillare salvo nei centri del Veneto.

SANNICOLÒ. Non voglio ostacolare l'approvazione della legge; avrei, però, gradito avere uno schema che ponesse in evidenza la situazione numerica e gli enti presso cui sono in servizio questi profughi in quanto per uno o due dipendenti si potrebbe anche fare a meno di venire incontro al comune con il contributo statale ma, quando si trattasse di parecchie persone impiegate nello stesso comune, la cosa diventerebbe diversa e si dovrebbe studiare il sistema di ovviare agli inconvenienti di carattere economico che esso potrebbe comportare alle finanze dell'ente. È per questo che avrei gradito esaminare una tabella della dislocazione di questi profughi.

Darò, ad ogni modo, l'approvazione a questa proposta di legge invitando il Governo ad accelerare l'esame delle proposte di legge che riguardano la riforma della finanza locale perché il problema è ormai maturo. Continuiamo a legiferare nei riguardi dei comuni e ad imporre loro oneri nuovi e sempre più gravi mentre bisogna mutare strada. Con queste considerazioni dichiaro di essere favorevole all'approvazione dell'articolo 4.

PRESIDENTE. All'articolo 4 abbiamo l'emendamento aggiuntivo proposto dal deputato Sannicolò. Conseguentemente prima do

lettura e pongo in votazione l'articolo 4 nel testo proposto dal Relatore Sciolis:

ART. 4.

Il contributo dello Stato previsto dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, sarà corrisposto per un triennio, solo agli Enti locali che non siano in grado di raggiungere il pareggio del loro bilancio.

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal deputato Sannicolò:

« All'articolo 4 dopo le parole: per un triennio, aggiungere le altre: a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Pertanto l'articolo 4 rimane così formulato:

« Il contributo dello Stato previsto dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, è corrisposto per un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, solo agli Enti locali che non sono in grado di raggiungere il pareggio del loro bilancio ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 5.

« Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge viene fatto fronte con i fondi già stanziati per la sistemazione dei profughi dalle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Curti Aurelio ed altri: Modifica dell'articolo 24 della legge 20 marzo 1941, n. 366, concernente raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (2612) e Bologna e Veronesi: Disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (2056).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge: « Modifica dell'articolo 24 della legge 20 marzo 1941, n. 366, concernente raccolta, tra-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1961

sporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani » (2612) d'iniziativa dei deputati Curti Aurelio, Secreto e Savio Emanuela e « Disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani » (2056) d'iniziativa dei deputati Bologna e Veronesi.

Il Relatore Pucci Ernesto ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà !

PUCCI ERNESTO, Relatore. La proposta di legge d'iniziativa dei colleghi Curti Aurelio ed altri tende a modificare una norma di dettaglio della legge 20 marzo 1941 che fissa i criteri per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. L'articolo 24 della legge precitata stabilisce in mille metri il limite minimo di distanza fra gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani e l'abitato. Detto limite appare, nei casi in cui questi impianti di smaltimento siano attrezzati con i criteri più moderni, veramente eccessivo arrecando soltanto un danno ai comuni. La proposta di legge del deputato Curti Aurelio, confermando la distanza minima di mille metri dall'abitato dei centri di popolazione agglomerata, inserisce una norma che consente al prefetto, sentito il parere dell'autorità sanitaria provinciale, di autorizzare che detti impianti sorgano alla distanza minima di 500 metri qualora sia accertata l'adeguatezza dei macchinari e delle speciali cautele atti a garantire la salubrità e l'igiene pubblica.

La proposta di legge del collega Curti Aurelio è abbinata a quella di iniziativa degli onorevoli Bologna e Veronesi, che tende a dare una nuova strutturazione all'intero problema e modifica notevolmente la legge vigente che, notisi bene, è tuttora sprovvista di un regolamento di esecuzione. La proposta di legge di iniziativa dei deputati Bologna e Veronesi merita un attento esame ma, dato che in essa vengono introdotte innovazioni notevoli sul piano fiscale, è indispensabile sollecitare il parere della Commissione Finanze e tesoro. Ecco, perché, ritengo che, oggi, si possa approvare la proposta Curti Aurelio in considerazione dell'urgenza di sbloccare una situazione che si è venuta a determinare e cristallizzare, mentre per quella di iniziativa dei deputati Bologna e Veronesi è necessario sollecitare il parere della Commissione Finanze e tesoro.

VILLA GIOVANNI. Circa la necessità di attendere il parere della Commissione Finanze e tesoro per l'applicazione dell'addizionale prevista nella proposta di legge Bologna e Veronesi, sono perfettamente d'accordo. Non mi pare, invece, che si possa accogliere l'invito del Relatore a procedere, oggi, ad una modi-

fica della legge del 1941 a mezzo della proposta Curti Aurelio. Conviene che la discussione si svolga sulla proposta di legge Bologna-Veronesi che pure risolve — articolo 17 — la questione della distanza laddove dice: « La ubicazione di detti impianti nell'agglomerato urbano o nelle vicinanze sarà determinata tenendo conto del grado di efficacia degli apprestamenti adottati ai fini di cui al precedente comma. La relativa deliberazione è adottata dal Consiglio comunale, ecc. ». Quindi, non si fa più questione di distanza: è il Consiglio comunale che, in rapporto alle caratteristiche degli impianti, ne determina la ubicazione.

Io sono del parere che la discussione delle due proposte di legge debba essere abbinata. Perché modificare oggi la legge del 1941 e, poi, nuovamente occuparci della stessa questione in un secondo momento? La proposta di legge Bologna e Veronesi risolve il problema in maniera veramente radicale, razionale e, pertanto, conviene attendere qualche settimana per acquisire il parere della Commissione Finanze e tesoro. Si tratta di un problema che dura, ormai, da oltre venti anni; si può benissimo attendere ancora alcuni giorni e trattare tutta la materia in modo organico.

PRESIDENTE. Lei, onorevole Villa Giovanni, praticamente propone di rinviare la discussione?

VILLA GIOVANNI. Sì, signor Presidente !

PUCCI ERNESTO, Relatore. Non mi oppongo.

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per gli affari interni. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad una prossima seduta, in attesa del parere della VI Commissione (Finanze e tesoro) sulla proposta di legge di iniziativa dei deputati Bologna e Veronesi, n. 2056.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Ricostituzione del comune di Vigatto, in provincia di Parma (2565) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati: Aimi e Buzzi: Ricostituzione del comune di Vigatto, in provincia di Parma (1647).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge e della proposta di legge: « Ricostituzione del comune di Vigatto, in provincia di Parma » (2565) e « Ricostituzione del comune di Vigatto, in provincia di Parma » (1647) di iniziativa dei deputati Aimi e Buzzi.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1961

Prego il Relatore, onorevole Russo Spena, di fare il punto della situazione.

RUSSO SPENA, *Relatore*. Ho già riferito sui due provvedimenti nella precedente seduta. Con la legge 14 aprile 1943, n. 337, il comune di Vigatto venne soppresso ed aggregato a quello di Parma; con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, n. 1555, venne ricostituito e reso autonomo, senonché il Consiglio di Stato, in seguito ad impugnativa del comune di Parma, con decisione pubblicata il 13 giugno 1959, annullò il decreto presidenziale dato che la circoscrizione territoriale di Parma, in precedenza ampliata con legge, non poteva essere, successivamente, modificata con atto amministrativo, e questo fu l'unico motivo della sentenza del Consiglio di Stato.

Si tratta, ora, di sanare la situazione approvando una legge che sancisca la ricostituzione del comune di Vigatto e sono stati proposti, al nostro esame un disegno di legge governativo e una proposta di iniziativa degli onorevoli Aimi e Buzzi. In quest'ultima proposta non è richiesta la ricostituzione territoriale preesistente alla data della soppressione, ma viene lasciata al comune di Parma una porzione di territorio comprendente quasi tutta la frazione di Antognano ed una fascia di territorio appartenente alla frazione di Alberi per consentire al comune di Parma la necessaria espansione edilizia.

Come già dissi, nella precedente seduta, sono d'accordo per l'accoglimento del disegno di legge rettificato secondo la proposta Aimi Buzzi per quanto riguarda i confini.

SANNICOLÒ. Vorrei fare alcune osservazioni preliminari, senza entrare nel merito della questione.

La relazione ministeriale dice che a seguito di impugnativa del comune di Parma, il Consiglio di Stato, V Sezione, con decisione n. 337, pubblicata il 13 giugno 1959, annullò il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, n. 1555, affermando che la decisione per la ricostituzione del comune non poteva essere presa in via amministrativa.

Infatti, il decreto presidenziale imponeva la ricostituzione del comune di Vigatto; contro tale decisione il comune di Parma faceva ricorso al Consiglio di Stato che, accogliendolo, dichiarava nullo l'intervento del Presidente della Repubblica. Ora, per giudicare sulla posizione del Ministero dell'interno, bisogna completare la storia dei vari atti ed aggiungere che, contro la decisione del Consiglio di Stato, ricorsero il Ministero dell'interno ed i petizionisti, ma questi ricorsi vennero riget-

tati con sentenza a Sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione. Tutto questo però, non è ricordato nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge.

A questo punto dobbiamo dichiarare che, a nostro parere, la decisione del Consiglio di Stato sembra essere esecutiva a tutti gli effetti. Va ricordato anche che il prefetto di Parma, con un proprio decreto del 22 settembre 1959, aveva provveduto ad inviare un Commissario nell'ex comune di Vigatto. Il Commissario nulla fece, evidentemente per consigli, per pressioni, ricevuti dal Ministero dell'interno nonostante che il comune di Parma, il 26 giugno 1960, avesse diffidato il Commissario a procedere alla riunificazione del territorio di Vigatto a Parma. È superfluo ricordare i pretesti addotti per la mancata riunificazione; sta di fatto che, dopo la sentenza della Corte di Cassazione, compito e dovere del Ministero dell'interno sarebbe stato quello di procedere sollecitamente alla riunificazione dei due comuni.

Invece, il Ministero dell'interno ignorò completamente la sentenza della Corte di cassazione tanto è vero che, in occasione delle elezioni amministrative del novembre scorso, Vigatto si conservò il Commissario straordinario ed i suoi cittadini vennero esclusi dalla consultazione elettorale. Infatti, non si poteva tenere una consultazione elettorale in un comune che, legalmente, non esisteva, né il Ministero dell'interno, d'altro lato, voleva ammettere come valida la sentenza del Consiglio di Stato confermata dalla Cassazione per cui risolse il problema escludendo i cittadini di Vigatto dalle elezioni.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che la questione venne da noi sollevata in sede di esame dello Stato di previsione alla spesa del Ministero dell'interno, sia durante la discussione in Commissione, sia in Aula, chiedendo al ministro, che fossero chiamati ad esprimere il proprio voto anche i cittadini della frazione di Vigatto.

Il ministro, con argomentazioni speciose, rigettò questa nostra richiesta; disse che la sentenza non era stata ancora ufficialmente depositata, che il tempo per chiamare i cittadini alle urne era troppo breve.

Ma, mi pare, che ci sia ancora qualcosa di peggio. Continuando, il ministro, ad eludere i doveri che gli derivavano dalla sentenza della Corte di cassazione, tre mesi dopo la data di pubblicazione della sentenza (la sentenza è del 15 giugno 1960) e cioè il 17 ottobre 1960, presentò il disegno di legge, oggi al nostro esame, che tende ad annullare, attraverso un

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1961

atto legislativo, una sentenza esecutiva emessa dalla Corte di cassazione.

Questo atto non è, a nostro modo di vedere, corretto e crea un precedente estremamente grave. Il Governo deve, prima, uniformarsi alla decisione della Corte di cassazione e poi potrà presentare tutti i disegni di legge che crede. La presentazione di un disegno di legge non può, in alcun modo, soddisfare quanto disposto dalla Corte di cassazione che ha imposto la reintegrazione del comune di Vigatto nel comune di Parma.

La nostra richiesta formale è, quindi, di sospendere l'esame del disegno e della proposta di legge e di invitare il Ministero ad operare la reintegrazione di Vigatto nel comune di Parma, riportando la situazione nei termini in cui si trovava prima dell'invio del Commissario prefettizio. Una volta che il Governo abbia ottemperato ai propri obblighi, potranno essere prese in esame le eventuali proposte.

Però, anche su queste di creazioni di comuni con specifiche proposte di legge, desidero svolgere alcune osservazioni in quanto, mi sembra, che si verta in un campo estremamente delicato.

Premesso che la delimitazione delle circoscrizioni comunali è materia che l'articolo 117 della Costituzione affida alle regioni desidero cogliere questa occasione per denunciare, ancora una volta, la grave carenza costituzionale relativa alla mancanza delle adeguate norme di attuazione dell'ordinamento regionale. Noi non pensiamo che, nella carenza dell'ordinamento regionale, si possa, pur tuttavia, operare secondo le norme previste dagli articoli che vanno dal 30 fino al 37 della attuale, ma vecchia, legge comunale e provinciale poiché riteniamo che tali norme siano in netto contrasto con la Costituzione; in particolare l'articolo 33, che forma la base della richiesta dei petizionisti di Vigatto e delle decisioni del Governo, dice che una frazione può essere distaccata quando ne sia fatta domanda da un numero di cittadini che rappresentino la maggioranza numerica dei « contribuenti » della borgata o frazione e sostengano almeno la metà del carico dei tributi locali applicati nella detta borgata o frazione e, terminando, dice che, sia per accertare la facoltà dei contribuenti che per valutare il carico tributario, si terrà conto soltanto delle imposte riscosse mediante ruolo. Ora, non vi è chi non veda come queste norme siano discriminatorie nei confronti dei cittadini ed in diretto contrasto con l'articolo 3 della Costituzione che pone i cittadini di fronte alla legge e di fronte alla

loro possibilità di determinare la politica economica e sociale del Governo, sullo stesso piano, senza distinzioni di sesso, religione, di censo ecc.. Il citato articolo 33 dà, al cittadino facoltoso, la possibilità di opporsi, di coartare la volontà della maggioranza. Si può dare il caso estremo per cui un solo cittadino possa opporsi alla volontà di tutti gli altri, come nel caso in cui nella frazione vi sia uno stabilimento industriale il cui proprietario paghi il 51 per cento dei tributi complessivi; ebbene il proprietario dello stabilimento, in tal caso, per la legge oggi in vigore, può arrestare la volontà della maggioranza.

Se decisioni che incidono sulla sorte territoriale dei comuni debbono essere prese, esse vanno prese, se mai, dopo che tutti i cittadini si sono espressi. Siamo pronti ad inchinarci alla volontà della maggioranza ma che sia la maggioranza derivante dal maggior numero delle volontà di tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione. Solo così possiamo pensare di applicare la Costituzione, di essere rispettosi della eguaglianza di tutti i cittadini affermata dall'articolo 3 della Costituzione. Concetto, del resto, che è riconfermato proprio in relazione al problema specifico, dal secondo comma dell'articolo 133 della nostra Costituzione là dove dice che la regione, sentite le popolazioni interessate, può, con propria legge, istituire nel suo territorio, nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

« Sentite le popolazioni » dice la norma costituzionale e non « sentiti i contribuenti », anzi, « la maggioranza dei contribuenti a ruolo »; senza considerare — ma questo è un particolare che poco importa, perché la tesi di fondo che noi sosteniamo è che la somma delle volontà di tutta la popolazione deve stare alla base di questi provvedimenti — ma senza considerare, dicevo, che non sappiamo nemmeno se, oggi, coloro che nel 1950 firmarono la petizione, rappresentino veramente la maggioranza dei contribuenti e sostengano il più elevato carico fiscale perché, da allora, le cose sono molto cambiate; basti pensare all'ultima riforma della finanza locale, al blocco delle sovrimeposte terreni, all'abolizione della addizionale sui redditi agrari, alla abolizione dell'imposta sul bestiame; dal 1950 in poi si seguono nuovi criteri per l'imposta di famiglia il che ha comportato una variazione del gettito ed il carico è stato distribuito in modo diverso. Anche formalmente, quindi, pur volendo rigettare tutte le nostre obiezioni, che pure sono di principio e sulle quali non intendiamo assolutamente chiudere gli occhi, bisognereb-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1961

be vedere se, effettivamente, i petizionisti del 1950 rappresentino ancora la maggioranza dei contribuenti con oltre la metà del carico fiscale locale.

Per tutte queste ragioni diciamo: prima di tutto di sospendere l'esame del disegno e della proposta di legge: il Governo adempia, intanto, agli obblighi che gli derivano dalla sentenza della Corte di cassazione e, in un secondo tempo, si proceda all'esame del disegno e della proposta di legge, ma si proceda d'accordo con le amministrazioni locali, e dopo averle sentite e dopo aver sentito, nella forma che più si riterrà opportuna, la popolazione.

Per questo, parlando con l'onorevole Presidente della nostra Commissione e con il Sottosegretario di Stato per l'interno Scalfaro, di fronte ad una serie di proposte di ricostituzione di comuni o di erezioni di nuovi comuni dicevo che si poteva procedere là dove non vi fosse opposizione delle popolazioni, ma ove questa opposizione vi fosse dovremmo preventivamente accertarci anche prendendo diretto contatto con la popolazione e con i vari enti per vedere se la volontà espressa sia veramente la volontà della maggioranza dei cittadini interessati. Noi siamo pronti ad inchinarci là dove si dovesse riscontrare la effettiva esistenza di una volontà maggioritaria ma, in caso contrario, non si dovrebbe procedere perché, altrimenti, si verrebbe a ledere il principio dell'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte ad atti così importanti come la erezione di un nuovo comune o il distacco di una frazione o l'aggregazione di un comune.

Queste sono le osservazioni preliminari che intendevo fare.

PRESIDENTE. In che senso?

SANNICOLÒ. Invitando la Commissione a sospendere la discussione.

PRESIDENTE. A conclusione della discussione generale porrò in votazione questa sua proposta.

SANNICOLÒ. Debbo anche aggiungere che a questa questione di principio noi diamo tale importanza che, qualora le nostre tesi non trovassero accoglienza, dato che siamo convinti che si tratta di ragioni di principio, pensiamo di trasferire la discussione dei due provvedimenti davanti all'Assemblea.

PRESIDENTE. L'onorevole Sannicolò pone un quesito per il quale non vi possono essere condizioni. Desidero conoscere se chiede o no la rimessione in Aula dei provvedimenti in discussione.

SANNICOLÒ. Non vi sarà rimessione in Aula se le nostre richieste verranno accettate.

AIMI. Ho l'impressione che l'onorevole Sannicolò abbia cercato di sviluppare delle ragioni giuridiche per giustificare delle tesi che sono, invece, squisitamente politiche. Questa opposizione alla ricostituzione del comune di Vigatto è stata impostata in un modo alquanto strano, in quanto, esaminandola bene, non si capisce in che cosa consista salvo apparire una opposizione preconstituita a quanto era stato fatto in questi ultimi anni dal Ministero dell'interno per ovviare alla situazione irrazionale e irregolare che si era creata nel comune di Vigatto.

Per convincersi della realtà di questo mio assunto, basta tenere presente quanto il collega Sannicolò ha detto a proposito della legge comunale e provinciale. Non voglio discutere la questione sollevata a proposito della democraticità della legge comunale e provinciale che affida alla volontà della maggioranza dei contribuenti l'iniziativa per le modifiche territoriali dei comuni. Io dico che questo problema esula dal tema di cui si discute: noi non siamo stati chiamati a svolgere un esame critico della legge provinciale e comunale, ma qui dobbiamo applicare le leggi in vigore che dettano norme per la ricostituzione di un comune. Siccome il collega Sannicolò ha fatto richiamo alla maggioranza della popolazione, debbo richiamare la sua attenzione su di un particolare che è molto significativo anche per documentare questa strana impostazione di fondo che si vuol dare a tale problema: nel 1955, dopo la ricostituzione del comune di Vigatto, vennero indette le elezioni amministrative che furono vinte, a gran maggioranza, dai partiti socialista e comunista, i quali ressero il comune fino alla nomina del Commissario.

Ebbene, proprio questa amministrazione socialcomunista è stata la più accanita fautrice della ricostituzione del comune di Vigatto, fino a quando uscì la sentenza del Consiglio di Stato. Questa non è un'affermazione campata in aria, signor Presidente, perché basta prendere la sentenza del Consiglio di Stato per vedere che resistente *ad opponendum* era il comune di Vigatto. Ciò dimostra, inoltre, che la tesi della libertà politica della maggioranza è stata qui adombrata per fare un po' di confusione. La maggioranza della popolazione non era forse legittimamente rappresentata da chi reggeva il comune?

Gli amministratori comunali socialcomunisti rappresentavano la maggioranza della popolazione, che voleva la libertà, quella libertà — ed è molto interessante discuterne pro-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1961

prio con voi — che era stata annullata dopo 130-140 anni di vita democratica da una legge emanata negli ultimi giorni del fascismo quando si creò quella confusione che tutti sappiamo. A mio avviso l'opposizione delle sinistre è illogica perché, anche se vogliamo discutere il problema in termini politici, io non vedo per quali ragioni vi dobbiate opporre alla ricostituzione di un comune che è stato soppresso e che gli stessi amministratori social-comunisti hanno chiesto di ricostituire.

Fatta questa premessa, debbo aggiungere un'altra osservazione, per quanto essa riguardi tanto me quanto il Governo: voi proprio credete che, tanto dal punto di vista legislativo, amministrativo, quanto dal punto di vista del buon senso dell'uomo della strada, sia mai possibile — quando ci sono delle proposte di legge che tendono a sanare una situazione ed a ridare la libertà a un comune che l'aveva perduta, riacquistata e poi riperduta — annullare l'esistenza di un ente amministrativo autonomo per aggregarlo a un altro? Domando quale Governo possa rendersi responsabile di questo fatto!

Un'altra affermazione a mio avviso veramente grave è quella fatta dall'onorevole Sannicolò quando ha detto che si vuole mettere nel nulla — con un atto legislativo — una decisione dell'organo giurisdizionale. L'organo giurisdizionale ha annullato l'atto amministrativo non per ragioni di merito ma unicamente per ragioni di forma. Quindi, non è vero che si va contro una decisione giurisdizionale. Oggi, il potere legislativo cerca di sanare una situazione, cioè la ricostituzione di un comune che, dopo dieci anni di vita autonoma, venne annullata per un errore di forma.

Mi pare doveroso, proprio in ossequio all'invito rivolto dall'autorità giurisdizionale, che si intervenga con una legge a sanare una situazione che si era creduto, erroneamente, di risolvere con un atto amministrativo.

A questo punto vorrei fare un'ulteriore osservazione: il Ministero dell'interno, naturalmente, non poteva che presentare un disegno di legge in ossequio alla sentenza del Consiglio di Stato, cioè proporre la ricostituzione integrale del comune di Vigatto; non poteva entrare nel merito e fare discriminazioni fra una parte del territorio e l'altra. Il collega Buzzi ed io, invece, ci siamo preoccupati delle esigenze dello sviluppo urbanistico del comune di Parma, ed abbiamo presentato una proposta di legge per cui una fascia territoriale del comune di Vigatto, che si presta allo sviluppo urbanistico del capoluogo di provincia,

viene aggregata al comune di Parma restringendo il territorio del comune di Vigatto.

Ora, secondo me, se qualche cosa si doveva fare tra il comune di Parma e coloro che rappresentano la volontà dei frazionisti del comune di Vigatto non era certo quella di mettersi reciprocamente il bastone fra le ruote ma di vedere quale fosse il migliore confine fra i due comuni tenendo conto delle necessità di sviluppo urbanistico della città di Parma e delle esigenze degli abitanti di Vigatto. Se il problema fosse stato posto in questi termini e non già facendo balenare la prospettiva del rinvio in Aula della discussione — per farne una questione politica — ci saremmo avviati a discutere più serenamente.

GORRERI DANTE. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sull'intervento del collega Sannicolò.

Il disegno di legge è stato presentato in una data successiva a quella della sentenza della Corte di cassazione ed il ministro Scelba giustifica questo fatto affermando che, pendente un ricorso davanti alla magistratura, non era stato possibile presentare prima il disegno di legge. Oggi, non dobbiamo dimenticare che sono ormai due anni e mezzo che il comune di Vigatto è retto da un Commissario.

Ma nel 1951, quando l'onorevole Scelba — ministro dell'interno — propose alla firma presidenziale il decreto per la ricostituzione del comune di Vigatto, non sapeva che con un atto amministrativo non si poteva annullare una legge? In ogni modo ci sono altri fatti che fanno cadere quella decisione come ad esempio, la diffida del comune di Parma del 22 gennaio 1951, con la quale si chiede che sia applicata — anche se in ritardo — la sentenza del Consiglio di Stato. Ma, oggi, si vuole mandare avanti un disegno di legge per coprire le malefatte di questi ultimi dieci anni e non si vuole tenere conto di una sentenza, né della volontà della popolazione. Sull'errato presupposto dell'efficacia delle norme della legge del 1934, l'amministrazione ha voluto fare riferimento al numero dei contribuenti e all'entità del carico tributario, mentre si doveva applicare il principio democratico secondo cui tutti i cittadini sono eguali di fronte alla legge.

È evidente che, unitamente al problema del maggiore approfondimento della questione — anche ammettendo di poter superare, lo dico per assurdo perché non lo ritengo superabile, quella eccezione che sul piano costituzionale ha avanzato l'onorevole Sannicolò — ed anche volendo affermare la piena potestà e la indi-

scutibile legittimità di una nostra azione in questo senso, unitamente all'esigenza di approfondire la nostra conoscenza della situazione locale, prima di usare di questo nostro potere, ammesso che abbia tutti i crismi, si deve esaminare il problema dell'applicazione di quanto è disposto nella sentenza qui citata perché è evidente che l'attesa — secondo me doverosa da parte di ciascuno di noi, allo scopo di raccogliere tutti gli elementi di giudizio necessari — non può essere pagata ai cittadini di Vigatto con la sospensiva dei loro diritti politici.

Non si tratta né di un cavillo né di un ripicco il dire: applicate la sentenza e poi si procederà; il problema risiede nel fatto che non ci sentiamo sicuri, approvando il disegno di legge prima dell'applicazione della sentenza, di agire correttamente. Se, però, dovessimo accettare la proposta di interpretare realmente l'unica voce che debba essere ascoltata, quella dei cittadini di Vigatto, dovremmo pretendere, e non lo possiamo, — in attesa che il chiarimento si produca in noi — la sospensiva a tempo indeterminato dei diritti o di una parte notevole dei diritti dei cittadini di quel comune.

Il problema posto dall'onorevole Sannicolò non mi sembra trascurabile. Qui, noi, rappresentiamo dei gruppi di popolazione ed il fatto che da certe parti vengano avanzati dubbi su questo problema vuol dire che le cose non sono, poi, così pacifiche tanto più quando si tratta di una popolazione che, sul piano elettorale, assegna alla nostra parte preponderanti maggioranze.

Mi pare, quindi, che le proposte avanzate siano ragionevoli. Noi abbiamo bisogno di approfondire la situazione e credo sia opportuno che una rappresentanza della Commissione, un nostro comitato prenda *in loco* quei contatti che sono necessari; ritengo che questa proposta debba essere accolta dalla Commissione e ciò al solo fine di avere elementi necessari per dar corso ad una esauriente discussione; come mi pare evidente la necessità dell'invito al Governo di ottemperare agli obblighi che gli derivano dal pronunciato degli organi giurisdizionali.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo non ha molte cose da aggiungere dopo gli interventi che si sono già avuti. In particolare ringrazia i colleghi che sono intervenuti nel senso delle tesi prospettate dal disegno di legge ed in particolare l'onorevole Aimi per la esposizione da lui svolta dal punto di vista giuridico e che, a me pare, esatta.

Un avvocato illustre di parte, l'onorevole Sannicolò, ha l'aria, in questa discussione giuridica di dire, con una tesi che può anche sembrare ammantata di un certo fascino: « Signori, parliamo dalla citazione ». Ma la citazione vi è stata al sorgere della causa e non può riproporsi a metà del procedimento o dopo dieci anni.

Ci si potrà lamentare della lunghezza della procedura, aver dispiacere, o no, a seconda che si sia schierati da una parte o dall'altra, ma quando venne pubblicato il decreto presidenziale esso venne emesso in base ad un dato certo: l'accettazione della istanza presentata dalla maggioranza qualificata dei cittadini.

Il Consiglio di Stato, con propria sentenza del 1959, emanata in sede giurisdizionale, ritenne che il decreto presidenziale non fosse la forma idonea per sancire l'autonomia del comune di Vigatto, ma questo decreto non ha spento minimamente il voto iniziale, la carica giuridica e politica — sottolineo quella giuridica — di chi ha per primo sollevato la questione. I cittadini di Vigatto non hanno chiesto che l'autonomia venisse loro concessa con decreto presidenziale o con legge od altro; essi hanno fatto una richiesta di sostanza: desideriamo l'autonomia. Questa richiesta non è stata spenta da alcun fatto successivo. Riconosco che vi possano essere, oggi, esigenze politiche, che rispetto, che possano far ritenere non utile, non necessaria e non opportuna la ricostituzione di questo comune ma nessuno può dire che la procedura non sia stata iniziata in modo corretto in quanto aveva quella carica giuridica indispensabile che era la richiesta scritta di una maggioranza qualificata di cittadini che desideravano l'autonomia...

VESTRI. Chi inizia una causa, può, ad un certo momento, tornare anche indietro, abbandonarla....

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ci troveremmo, allora, dinanzi ad un fatto ben diverso...

RUSSO SPENA, *Relatore*. Non si può rinunciare ad una causa quando vi sia l'interesse dell'altra parte.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non si può dimenticare che, come ha ricordato l'onorevole Aimi, il comune di Vigatto, che aveva un sindaco comunista ed una amministrazione comunista, si presentò nel procedimento di fronte al Consiglio di Stato con intervento *ad opponendum* alla azione promossa dal comune di Parma

che si lamentava di quel decreto presidenziale che dava l'autonomia a Vigatto...

VILLA GIOVANNI. Era una lite in famiglia!

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma l'intervento *ad opponendum* del comune di Vigatto riconferma la maggioranza qualificata di una richiesta. Il Consiglio di Stato ha detto soltanto che la forma usata — decreto presidenziale — non è quella con la quale si può ricostituire il comune di Vigatto ma, per converso, rimane assolutamente inalterato l'inizio del procedimento e la riconferma della volontà di una maggioranza giuridica e politica. Nel giudizio intervenne la Corte di cassazione e, qui, vorrei richiamare le ragioni addotte dalla Suprema Corte: « Nel merito i ricorrenti deducono che il Consiglio di Stato — nell'annullare l'impugnato decreto presidenziale del 4 novembre 1951, n. 1555, con cui parte del territorio, compreso quello del comune di Vigatto, soppresso con legge del 25 aprile 1943, n. 337, per essere aggregato al comune di Parma, venne distaccato da questo per essere ricostituito in comune autonomo — sarebbe incorso in un eccesso di giurisdizione, in quanto — fondando l'annullamento, non già su un invalido esercizio del potere discrezionale del Governo di modificare la circoscrizione territoriale, bensì sul profilo che nessuna modificazione potesse in concreto attuarsi prima che fosse rimosso il provvedimento legislativo — avrebbe deciso in materia di diritti soggettivi, essendo palese l'esistenza del diritto sulla accertata mancanza di potere discrezionale nell'organo che emanò l'atto ».

E su questa questione, se vi fosse o meno il diritto soggettivo o l'interesse, la Corte di cassazione ha motivato l'intera sentenza ed ha detto: non avete alcun motivo di doglianza perché bene ha sentenziato il Consiglio di Stato nel 1959 poiché sua era la competenza ed anche questa sentenza — non occorre che lo richiami — non spegne in alcun modo quel potenziale iniziale giuridico che ha acceso la procedura con l'intervento del comune di Vigatto che ha confermato una volontà giuridica e politica.

A questo punto, non esiste alcuna ragione che possa mettere in forse questa volontà se non, consentitemi, una diversa valutazione politica, che si ha sempre il diritto di fare, ma che non può turbare una azione giuridica giunta fino a questo punto.

Nessuno può contestare a voi, comunisti, il diritto di battervi per raggiungere i vostri

scopi; pregherei, però, di non ammantare di argomentazioni giuridiche interessi politici. Non ve ne è, fra l'altro, bisogno non essendovi alcun motivo che possa costringervi a dire: dobbiamo avere una ragione giuridica per sostenere che si è spenta la volontà iniziale dei petizionisti. Se vi è una ragione politica, credo non si possa trovare migliore sede per sostenerla del Parlamento. Non si può dire, però, che si calpesta la Costituzione; che la volontà dei cittadini di Vigatto non è stata sentita a sufficienza o che era diversa.

Aggiungerò che esiste, nel caso, una autonomia comunale iniziata ancora nel 1809, che una legge fascista — ma vorrei sfumare questo elemento che viene usato in così vari modi — ha abrogato; esiste, cioè, una interrotta tradizione di autonomia su un periodo di oltre 130 anni, dal 1809 al 1943.

A questo punto portare ulteriori argomentazioni sarebbe inutile. Vorrei chiudere con una sola pennellata; forse avrei dovuto farne a meno, non posso non dirla.

Ho sentito a un certo punto della discussione una interruzione proveniente dalla vostra parte: « ...rispettiamo almeno le sentenze del magistrato ». Credo che il Ministero le abbia rispettate tutte, perché, in fondo, come è già stato detto molto esattamente dall'onorevole Aimi, il magistrato ha soltanto detto: signori, non è questa la procedura, la forma esatta. Non ha detto altro. Allora il Ministero è intervenuto per dare quella forma che il magistrato ha ritenuto che sia l'unica valida. Per altro, sul rispetto della magistratura io desidererei che non si facessero discussioni. Scusate se lo dico. Solo mi ricordo che non sono passate due settimane dacché, per una sentenza emessa in Sicilia, un articolo di fondo del giornale *L'Unità* parlava di sentenza « vergognosa » che è un'aggettivazione non ancora inserita nelle norme costituzionali e forse neanche nei rapporti di buon costume fra i singoli.

Concludendo, bisogna riconoscere il senso di responsabilità del Ministero dell'interno nel rispetto di questi 143 anni di autonomia, nel rispetto di una volontà di una maggioranza di cittadini qualificati secondo la legge del 1931, nel rispetto della interpretazione che, di questa volontà, il sindaco comunista e la maggioranza ad un dato momento hanno fatto a nome dei cittadini. Il Ministero ha seguito la procedura che, secondo il magistrato, è la più ortodossa e, quindi, invito la Commissione ad approvare i provvedimenti che riconoscono l'autonomia al comune di Vigatto.

SANNICOLÒ. Ho chiesto la parola per dichiarazione di voto. Secondo il nostro modo di vedere, il Governo, una volta pubblicata la sentenza della Corte di Cassazione, avrebbe dovuto uniformarsi ad essa. Le sentenze possono essere criticabili — non è detto che la magistratura sia infallibile ed ogni cittadino può criticare — però, nessun cittadino può sottrarsi al dovere di rispettare una sentenza.

Io ho criticato e non tanto da un punto di vista giuridico, quanto da un punto di vista politico, il comportamento del Governo che ha atteso ben più di tre mesi, dalla data della pubblicazione della sentenza, prima di presentare il disegno di legge. Non dimentichiamo che la questione del comune di Vigatto dura, ormai, dal 1951 ed il Governo sapeva benissimo quale fosse la procedura da seguire per la ricostituzione di un comune. Ora, non mi spiego per quale motivo il Governo abbia voluto, dapprima, imporre la costituzione del comune con un atto amministrativo ben sapendo che era contrario alle norme di legge e, successivamente, abbia fatto opposizione alla decisione del Consiglio di Stato.

Un'altra critica va mossa, sul piano morale, proprio perché su questa sentenza del Consiglio di Stato era stata richiamata l'attenzione del Ministro durante la discussione dello stato di previsione della spesa del Dicastero dell'interno. Se il disegno di legge fosse stato presentato alla Camera prima della sentenza della Corte di Cassazione, pazienza! Ma anche questo, egualmente, secondo noi non sarebbe stato giusto perché la sentenza del Consiglio di Stato era valida.

Concludo questo mio intervento invitando la Commissione a sospendere l'esame del disegno e della proposta di legge impegnando il Governo ad agire in ossequio alla sentenza. Se la Commissione sarà contraria a questa mia proposta, non mi potrò, certo, opporre ma desidero precisare che io avevo ventilato una nostra richiesta di rinvio all'Assemblea della discussione per questi motivi. L'avevo fatta per svariate ragioni: noi qui, oggi, non siamo convinti, non possiamo essere convinti che la maggioranza della popolazione di Vigatto voglia il distacco dal comune di Parma. Ho già detto, in precedenza, che siamo pronti ad inchinarci alla volontà della maggioranza della popolazione di Vigatto e che, subordinatamente, proponevo di prendere contatto con le amministrazioni e gli enti locali del posto per acquisire quei necessari elementi al fine di dare un giudizio esatto, e siamo pronti ad approvare il disegno di legge go-

vernativo, magari modificato, se localmente si intende modificarlo. Credo che questa mia proposta non sia esagerata o fuori luogo o che non possa essere accolta. Noi siamo pronti ad inchinarci alla volontà della maggioranza della popolazione, non già a quella maggioranza dei contribuenti che non è certo una maggioranza qualificata.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'intervento dell'amministrazione comunale di Vigatto, in sede di opposizione durante il procedimento davanti al Consiglio di Stato, ha rappresentato un intervento della maggioranza!

SANNICOLÒ. Io non voglio esprimere un giudizio su questo punto. Può darsi benissimo che in quel momento gli amministratori siano andati oltre la volontà della maggioranza; può darsi che in tal caso non si sia rispecchiata fedelmente la volontà della popolazione. Un fatto, però, rimane incontestato: vi è una profonda divisione fra i rappresentanti degli abitanti di Vigatto e credo che ci sia una profonda divisione anche fra la popolazione stessa.

Pertanto, chiedo che la mia richiesta sia accolta come un chiaro segno della nostra cosciente responsabilità, in modo da consentire di controllare la situazione sul luogo.

VILLA GIOVANNI. Siamo di fronte ad una questione di procedura che ritengo facilmente superabile. Se siamo in sede di non passaggio all'esame degli articoli, la procedura è una; ma se siamo in sede di proposta di rinvio del seguito della discussione allo scopo di approfondire maggiormente la questione, la decisione può essere diversa.

L'onorevole Sannicolò ha detto poco fa che noi ignoravamo la posizione assunta dal comune con la sua costituzione in giudizio *ad opponendum*. Abbiamo accusato il colpo. Tuttavia dobbiamo decidere oggi su di un disegno di legge governativo e non possiamo ritenere probante una documentazione che riguarda il passato. La nostra preoccupazione si riferisce a quella che può essere la volontà odierna della popolazione, perché è evidente che l'orientamento che esisteva *in loco*, alcuni anni or sono, può bene essere stato modificato da ulteriori situazioni. Del resto, uno dei presentatori della proposta di legge, l'onorevole Aimi, nel suo intervento ha detto che se noi vogliamo entrare nel merito bisogna approfondire, bisogna accertare come stanno le cose. Accertare in relazione a che cosa? Alla volontà della maggioranza della popolazione.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1961

Dalla vostra parte ci si dice che c'è l'unanimità; noi rispondiamo che basterà la maggioranza per decidere. Ma non la maggioranza squalificata dei contribuenti.

PRESIDENTE. Per la ricostituzione del comune di Vigatto, non potevano essere seguiti criteri politici ma, semplicemente, criteri amministrativi.

GORRERI DANTE. Sono d'accordo con lei, signor Presidente, su questo punto. Vi sono delle garanzie che vanno rispettate, e non possiamo credere che un comune debba sorgere o morire, solo perché un ministro si è sognato, una notte, che un comune, o quel determinato comune, debba esser costituito o sciolto. È un precedente che non va assolutamente creato. Per questo insisto perché non venga fatta, oggi, una discussione sul merito. Per questo insisto perché i vari punti della questione siano esaminati scrupolosamente.

Noi sappiamo che sono state raccolte più del 50 per cento delle firme, legalizzate dal notaio con delega del sindaco, ma c'è una legge che impedisce questo. Poiché non è possibile fare una discussione nel merito, noi non possiamo accettare: primo, di continuare la discussione senza sentire il parere del Governo, in questa sede; secondo, di considerare il problema avvalendoci solo dell'ordine del giorno che reca la discussione del relativo progetto di legge.

Noi chiediamo che venga formata una commissione, composta da membri della stessa Commissione Affari interni, per vedere *in loco*, quale sia la situazione reale della zona. Perché, come diceva il collega Sannicolò il caso va guardato con un certo riguardo, con una certa delicatezza, soprattutto per la complessità degli aspetti che il problema presenta.

Si tratta, in sostanza, di mettere d'accordo le parti. Come tutti sappiamo, è stato prospettato anche il ricorso ad un *referendum*.

La nostra parte non ha alcuna preoccupazione di carattere politico nel problema in questione. Noi, in quella zona, abbiamo preso il 61 per cento dei voti.

Concludendo, ripeto che, in considerazione della attuale situazione della zona in questione ed alla luce dei dati che ho esposto in precedenza, che contrastano in modo assai evidente con i motivi addotti nella relazione che accompagna questo disegno di legge, ripeto che non è vero che la popolazione di Vigatto abbia interesse economico e sociale a staccarsi dal comune di Parma.

GREPPI. Mi dichiaro d'accordo sul disegno di legge, in linea di principio, per vari motivi, che esporrò brevemente.

Il comune di Vigatto esisteva, a quanto pare, sin dall'inizio del secolo scorso. Un comune, come si sa, è una realtà morale, innanzitutto, perché costituisce una grande famiglia, legata a particolari sentimenti ed a particolari responsabilità.

Le ragioni che spingono quel comune a chiedere l'autonomia, inoltre, sono dovute a motivi di ordine costituzionale, perché ci troviamo di fronte ad un complesso di cittadini, ad una popolazione che ha un notevole peso nell'ambito della provincia, e ciò senza contare le ragioni geografiche e demografiche. Altro motivo a favore della richiesta dei cittadini di Vigatto, è quello di una affermazione essenzialmente democratica dell'autonomia al di fuori di una impostazione puramente astratta.

Anche dal punto di vista del decentramento io sono favorevole all'approvazione di questo provvedimento.

Ma vi è anche una ragione che può sembrare, a prima vista, meno importante e che invece mi appare importantissima. Il comune di Vigatto venne soppresso il 14 aprile 1943, non so per quali particolari ragioni. Ma, sicuramente, è stato soppresso da un potere incompetente, non funzionale in senso strettamente amministrativo, per ragioni, se vogliamo, superiori. Comunque, da un potere incompetente.

È vero che c'è una sentenza della Cassazione in proposito, sentenza di cui non si fa cenno nella relazione che accompagna il disegno di legge, ma il punto interessante della questione è un altro: se la sentenza toglie effetto alla petizione, allora non c'è niente da fare e bisogna cominciare da nuove petizioni, ed allora subentreranno nuove situazioni e nuovi problemi, come del resto ha detto l'onorevole Sannicolò. Ma se, viceversa, la sentenza della Cassazione non ha tolto effetto alla petizione, allora, onorevoli colleghi, bisogna essere conseguenti.

Io credo, quindi, che non si possa fare altro che entrare nel merito e, su questo punto, decidere.

BUZZI. Onorevoli colleghi, a me pare che gli argomenti sostenuti dagli onorevoli Sannicolò e Gorreri Dante si pongano, in una forma di opposizione pregiudiziale, prima ancora di affrontare il problema di merito sul quale, tuttavia, essi non hanno espresso un giudizio. Questa loro posizione, infatti, è basata su una valutazione di ragioni, di

motivi e di competenze, senza avanzare alcun giudizio e fornire una ragione plausibile ai motivi che hanno adottato a sostegno della loro tesi.

A me pare, a proposito di quanto ha detto l'onorevole Greppi, che noi non possiamo limitare il nostro potere legislativo, per un incidente amministrativo occorso al Ministero. Proprio di fronte alla impossibilità di risolvere questo problema sul piano amministrativo, l'intervento di noi legislatori ha la sua giustificazione in relazione a quella valutazione di merito che fa affrontata.

Bisogna tenere presente che questo problema non sorge per desiderio e volontà di pochi. Questo problema ha, storicamente, dei precedenti che ci confortano. Con questo non voglio anticipare un giudizio di merito ma, ripeto, ci sono situazioni precedenti che ci confortano nel senso che non è da oggi che si è posta la ricostituzione del comune di Vigatto. La questione ha dei precedenti storici che sono sufficienti a illuminare noi, come organo legislativo, per il fatto che ogni nostra iniziativa risponde pienamente a una esigenza ben precisa. Questo procedere faticosamente e difficilmente fra contrastanti aspirazioni e decisioni di merito, così come si è verificato in sede amministrativa, a mio giudizio, ci conforta nel proposito di risolvere il problema con un provvedimento legislativo.

Perciò, una ragione di fondo, mi pare, ci consiglia a non accettare la richiesta di sospendere l'esame dei provvedimenti. È pensabile che la Camera possa essere condizionata nell'esercizio dei propri poteri dalla valutazione del problema fatto dall'esecutivo, nella sua discrezionalità, oppure dalla soluzione concreta che il prefetto ha dato a questo problema o dal modo come viene applicata la sentenza?

Mi pare, quindi, che l'obiezione non abbia validità perché è chiaro che, indipendentemente da qualsiasi valutazione politica, da tutte le parti si è potuto constatare la veridicità di quelle aspirazioni. D'altro lato è legittimo che vi possano essere due posizioni politiche così differenti. Ma questo non influisce sulla decisione che noi dobbiamo prendere.

Indubbiamente è una grossa questione; una questione di principio. Perciò mi sembra opportuno che la nostra valutazione sulla questione della ricostituzione del comune di Vigatto debba essere fatta in ordine agli argomenti di merito, quindi passare, con tutta tranquillità, all'esame del problema nel suo contenuto.

VESTRI. Onorevoli colleghi, io non conosco direttamente e personalmente la situazione come essa è *in loco*, ma da quello che i colleghi hanno detto, mi pare di aver capito che vi sono alcuni elementi semplici e chiari, di cui bisogna tener conto.

Affrontando il problema della ricostituzione di un comune, con il distacco di un determinato territorio da quello di un altro comune già esistente, evidentemente la linea da seguire in questa operazione può essere dettata solo dall'interesse preminente delle popolazioni locali. Noi, nell'esercitare il potere legislativo, dobbiamo interpretare, soprattutto, la volontà della popolazione che ha prospettato una determinata esigenza.

Non vi possono essere né debbono essere presi in considerazione, a mio avviso, motivi che si sovrappongono agli interessi delle popolazioni locali. Noi abbiamo all'ordine del giorno di questa nostra Commissione numerose altre proposte per la costituzione di nuovi comuni, alcune delle quali, a quanto mi risulta, corrispondono a una volontà unitaria di tutte le parti politiche.

Io capisco che, sotto un certo profilo, al Governo possa interessare portare avanti il problema della ricostituzione di un determinato comune, anche per sanare situazioni particolari che si siano venute a creare. Però, non posso pensare che si debba anteporre questa esigenza a quella che è la volontà dei cittadini interessati, come, nel caso, quelli di Vigatto.

Noi abbiamo il dovere di approfondire la nostra conoscenza sulla situazione locale per poter esprimere un voto che rappresenti un giudizio, fondato sulla conoscenza completa e precisa della situazione in esame.

È vero che, per dare inizio alla procedura per la ricostituzione del comune di Vigatto, era sufficiente la maggioranza qualificata dei contribuenti, però bisogna che ci rendiamo conto se si debba, ancora oggi, riconoscere il valore di quella maggioranza qualificata. In caso affermativo il discorso è finito perché ci riferiremmo solo ai contribuenti a ruolo, non ai contribuenti che pagano le tasse dato che tutti coloro che pagano le tasse indirette, non sono affatto considerati mentre basta che uno sia iscritto per il pagamento a ruolo di dieci lire per aver diritto di deliberare. Noi vogliamo deliberare veramente in base alla volontà della maggioranza dei cittadini.

PRESIDENTE. Non ci riguarda...

VESTRI. Ci riguarda da un punto di vista politico.

VILLA GIOVANNI. Riguarda la proposta di rinvio che sto praticamente formulando.

Noi dobbiamo decidere, ma nel migliore dei modi, a seconda della volontà della maggioranza della popolazione interessata. La decisione presa dal Consiglio comunale di Vigatto di stare in giudizio in opposizione alla richiesta del comune di Parma, è atto veramente di non trascurabile importanza che si riferisce, però, al passato e non è detto che quella maggioranza debba anche oggi corrispondere alla volontà dei cittadini. Dobbiamo decidere, oggi, e non in base ad atti predisposti per giudizi in altra sede, preparati per rispondere ad altra procedura imperfetta ed annullata dalle note sentenze. Siamo, ora, di fronte a delle proposte di legge; dobbiamo decidere secondo coscienza, come ha detto l'onorevole Greppi. Si deve riconoscere e lo dovette, che, al di fuori di coloro che vivono a Parma o a Vigatto, non vi è chi sia oggi in condizioni di giudicare secondo coscienza. Non saremo in grado di giudicare secondo coscienza se non avremo il modo di fare ulteriori accertamenti per conoscere la vera volontà della maggioranza della popolazione. Una volta accertata questa volontà ed accertato che la popolazione vuole quanto proposto nel disegno di legge, noi voteremo con voi.

Formulo, quindi, proposta di rinvio proprio richiamandomi alla discussione qui fatta non soltanto dalla nostra parte ma da parte di tutti gli intervenuti.

GREPPI. Prendo la parola per dichiarazione di voto perché avevo lasciato l'espressione della mia opinione sospesa e condizionata a dei chiarimenti...

GORRERI DANTE. Dato che l'onorevole Greppi aveva posto dei dubbi, voglio rispondere.

PRESIDENTE. Abbiamo parecchie volte discusso sugli stessi punti; ho dato la parola all'onorevole Greppi per dichiarazione di voto.

GORRERI DANTE. Ci sono altre considerazioni...

PRESIDENTE. Se intende parlare sulla proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Villa Giovanni, le do la parola.

GORRERI DANTE. Concordo con la proposta dell'onorevole Villa Giovanni.

GREPPI. Avevo rimesso la mia decisione ad alcuni chiarimenti, che mi sono stati dati, e debbo dichiarare che i miei scrupoli sono stati largamente tranquillizzati da quanto è stato qui detto. Non posso non dire, anche io, che

la valutazione politica abbia una sua importanza; debbo, però, affermare che questa importanza non è determinante. Ora, la valutazione politica, costituisce un fatto troppo contingente in rapporto a quello che è l'interesse del comune di Vigatto. Se anche fossero in giuoco interessi diretti del mio partito, mi arrenderei alle ragioni richiamate dal punto di vista giuridico e sottolineate dal punto di vista amministrativo. Mi arrenderei, come mi arrendo, e dico che difficilmente, dopo quanto abbiamo saputo, appare contrastabile il provvedimento in esame.

Ho cercato di riflettere con la maggiore responsabilità e non penso si possa proporre una procedura che abbia i presupposti nel campo politico. Essendo vivi i presupposti non si può trarre che una conseguenza rettilinea: l'accettazione, cioè, del provvedimento in esame che non soddisfa soltanto alle esigenze di ordine democratico fondamentali ma anche all'esigenza di una gran parte della popolazione di Vigatto.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Le mie idee sono state riassunte dall'onorevole Greppi. Sono contrario al rinvio.

SCHIAVETTI. Dichiaro di essere favorevole al rinvio. Questione essenziale, è, per me, il rispetto della volontà popolare e non mi sembra abbastanza chiaro, abbastanza evidente che vi sia, nel comune di Vigatto, una permanente maggioranza favorevole alla autonomia del comune. È questa, una cosa di estrema importanza. Non si può affidare la continuazione della autonomia del comune al variare delle maggioranze transeunte; si tratta, invece, di vedere fino a che punto sia profondo questo cambiamento della opinione della maggioranza. Se nel 1958, l'amministrazione comunale di Vigatto persisteva nel chiedere l'autonomia, essa esprimeva la volontà della maggioranza degli elettori del 1956, data in cui quell'amministrazione comunale era stata eletta. Oggi, siamo nel 1961. Non sono sicuro che la modificazione del parere della maggioranza del corpo elettorale di Vigatto sia superficiale e transeunte; vorrei conoscere i motivi per i quali vi sia o non vi sia questa modificazione. Per questi motivi sono favorevole al rinvio ed ho voluto fare questa precisazione perché il mio collega di partito, onorevole Greppi è di altra opinione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio del seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge avanzata dall'onorevole Villa Giovanni.

(Non è approvata).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1961

SANNICOLÒ. Chiedo, a nome del decimo dei componenti l'Assemblea, che la discussione sia sospesa e che il disegno di legge in esame sia rimesso all'Assemblea.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta dell'onorevole Sannicolò, pervenutami per iscritto, è corredata dalle firme del prescritto numero dei componenti l'Assemblea, sospendo la discussione.

Il disegno di legge sarà, a norma dell'articolo 40 del Regolamento, rimesso all'Assemblea.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

BOLOGNA ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1953, n. 957, concernente la sistemazione del personale degli

Enti locali non più facenti parte del territorio dello stato » (1700):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Berloffo, Bisantis, Borin, Carrassi, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Di Gianantonio, Ferri, Gagliardi, Greppi, Lajolo, Lattanzio, Mattarelli Gino, Nanni, Pintus, Preziosi Costantino, Pucci Ernesto, Riccio, Russo Spena, Sannicolò, Schiavetti, Sciolis, Toros, Veronesi, Vestri, Villa Giovanni e Vincelli.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI